

Assicurazione Multigaranzia

per scuole pubbliche italiane

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP Aggiuntivo Danni)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Protezione Scuola

Versione n. 1 di Marzo 2022 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al Viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E' iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2020

Bilancio approvato il 30/04/2021

Il patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 71.902.188 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 32.786.417.

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 202,92% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450,93% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.



Che cosa è assicurato?

Il prodotto "Protezione Scuola" è dedicato alle scuole italiane pubbliche al fine di tutelare gli alunni e gli operatori scolastici dai rischi che quotidianamente minacciano la stabilità economica degli istituti scolastici. La polizza fornisce le seguenti garanzie: **Responsabilità Civile, Infortuni, Altri Danni ai Beni, Perdite Pecuniarie, Tutela Legale, Rimborso Spese Mediche da Malattia e Assistenza alla Persona.**

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate e concordate con il Contraente.

Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente.

A maggiore precisazione di quanto esplicito all'interno del Dip Base, si evidenziano di seguito le ulteriori caratteristiche che contraddistinguono le singole coperture assicurative.

Responsabilità Civile:

La garanzia è valida per tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi, o che comunque siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti od organi autorizzati dagli stessi.

La garanzia è, altresì, operante per:

- a) Le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola, nonché alle assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché autorizzate dall'Istituto e purché siano osservate le disposizioni della C.M. n. 312 XI capitolo del 27 dicembre 1979 in atto di vigilanza.
- b) Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Capo d'Istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria.
- c) Le lezioni di educazione fisica e per l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla scuola purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza svolta da personale all'uopo autorizzato.
- d) L'uso di un'aula magna o di un cinema teatro annesso alla scuola purché non aperto al pubblico a pagamento.
- e) Il tragitto casa-scuola e viceversa e casa o scuola azienda nel caso di stage e alternanza scuola lavoro e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, sempreché sia configurabile una responsabilità civile a carico del Contraente, escluso comunque ogni e qualsiasi effetto del codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209 del 07/09/2005) e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla responsabilità civile della circolazione di veicoli a motore.
- f) I danni che gli alunni possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse da Enti Pubblici.
- g) Le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Enti Pubblici.
- h) L'attività di promozione culturale e sociale (Direttiva del Ministro della P.I. n. 133 del 03.04.1996).
- i) Le attività ludico-sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, regolarmente deliberate dagli Organi Collegiali, ma organizzate e gestite (anche con compiti di vigilanza) da alcuni genitori anche in assenza di personale scolastico, in orario pomeridiano o in giornate festive, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere o altri luoghi a tale scopo designati regolarmente deliberati dagli organismi scolastici competenti.
- j) I centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti.
- k) Tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus, restando espressamente inteso che tale estensione di garanzia decorre dal momento in cui l'Assicurato viene preso in consegna dal personale preposto alla gestione dei precitati progetti.
- l) Durante tutti i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle attività.

Infortunati:

L'assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli Assicurati durante l'intera permanenza nella sede della scuola, succursali o sedi staccate della stessa, senza limiti di orario, nello svolgimento delle seguenti attività, purché rientrino nel normale programma di studi e/o siano state regolarmente autorizzate e messe in atto dagli organi competenti o da organi autorizzati dagli stessi o ad essi equiparati:

1. attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche, interscolastiche, ricreative e tutto quello che rientra nei programmi scolastici;
2. alle attività di prescuola e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto dagli Enti Locali e/o altri Enti;
3. durante tutte le ore di lezione, comprese quelle di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari);
4. visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli;
5. visite a cantieri, aziende e laboratori, stage e alternanza scuola lavoro, anche se comprendono esperimenti e prove pratiche dirette, anche in assenza di personale scolastico;
6. tutte le attività ricreative e non che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i Giochi della Gioventù, Giochi sportivi e studenteschi e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola o altri luoghi a tale scopo designati, purché effettuati in presenza di personale incaricato e in convenzione con la scuola stessa;
7. tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus, restando espressamente inteso che tale estensione di garanzia decorre dal momento in cui l'Assicurato viene preso in consegna dal personale preposto alla gestione dei precitati progetti.
8. tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma, comprese le "settimane bianche", l'esercizio degli sport invernali e/o sulla neve, organizzate nell'ambito del mondo scolastico e deliberate dal Consiglio d'Istituto o di circolo, con esplicita esclusione delle competizioni organizzate dalle federazioni sportive;
9. refezione e ricreazione;
10. lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti anche all'esterno della scuola;
11. gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche;
12. viaggi e scambi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, purché venga rispettato il programma deliberato;
13. durante le uscite relative al Progetto Orientamento, sempreché l'uscita sia organizzata dal Contraente e con personale della scuola;
14. durante i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle suddette attività;
15. assemblee studentesche anche non autorizzate nei locali dell'Istituto, con l'esclusione dell'occupazione violenta;
16. i centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie purché deliberati dagli organismi scolastici competenti.
17. In caso di infortunio verificatosi durante lo svolgimento di una delle attività all'esterno delle sedi scolastiche, o all'interno durante collettivi di classe, occupazioni, manifestazioni autogestite, l'assicurazione è operante a condizione che dette attività siano svolte sotto il controllo di personale autorizzato dalle competenti Autorità Scolastiche.

La garanzia è operante anche durante il tragitto casa-scuola e viceversa e casa o scuola-azienda nel caso di stage e alternanza scuola lavoro e viceversa, purché questi infortuni avvengano esclusivamente durante il tempo necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l'orario di inizio o fine di tutte le attività, compresi eventuali rientri.

Sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dall'Art. 5 – "Esclusioni" del Capitolo 2 - Infortuni, anche:

- intossicazioni da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica;
- lesioni causate da contatto o assorbimento involontario di sostanze nocive;
- morsi di animali, di rettili, punture d'insetto con esclusione di quelli che necessariamente inducano malattie;
- asfissia meccanica, compreso l'annegamento;
- assideramento e congelamento;
- folgorazioni;
- le lesioni conseguenti a malore, purché non causato da abuso di alcolici o sostanze stupefacenti;
- colpi di sole, di calore e di freddo;
- contagio da H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite avvenuto nell'ambito delle attività scolastiche, se diagnosticato entro 90 giorni dall'infortunio; l'indennizzo per tale garanzia è previsto dall'Allegato alla Polizza, come stabilito ai successivi Artt. 29 e 31 del presente Capitolo;
- aggressioni o atti violenti anche con movente politico, sociale o sindacale, atti di terrorismo, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria;
- la meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di invalidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l'alunno abbia contratto la patologia successivamente al novantesimo giorno dalla data di inizio della frequenza dell'anno scolastico e la patologia si sia manifestata dopo la decorrenza dell'assicurazione;
- si conferma che la garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici e ad ernie addominali traumatiche. Se l'ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 20%. Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l'operabilità dell'ernia, la decisione verrà rimessa al Collegio Medico di cui all'Art. 42 del Capitolo Infortuni.

La garanzia "Infortuni" include le seguenti prestazioni assicurative: Morte da Infortunio, Invalidità permanente da infortunio, Rimborso spese a seguito di infortunio, Daria da ricovero, Indennizzo immediato per ricovero, Day hospital – Day surgery, Diaria da gesso, Danno estetico, Spese di accompagnamento e trasporto dell'Assicurato dall'abitazione (o dalla scuola) all'Istituto di cura e viceversa, Spese di trasporto da casa a scuola e viceversa, Mancato guadagno, Rimborso riparazioni apparecchi ortodontici degli alunni, Spese funerarie, Spese per lezioni private di recupero, Indennità per perdita dell'anno scolastico, Indennità da assenza per infortunio, Danneggiamento di biciclette, Garanzia annullamento, Invalidità permanente da poliomielite, meningite cerebro-spinale, Invalidità permanente da aids-epatite virale, Indennizzo forfetario per poliomielite e meningite cerebro-spinale, Indennizzo forfetario per aids ed epatite virale, Recupero sperato - coma continuato (recovery hope), Borsa di studio, Indennizzo per morte per i genitori dell'alunno assicurato nel percorso casa scuola casa, Rimborso spese adeguamento materiale didattico ed attrezzature relative all'attività didattica, Rimborso spese adeguamento abitazione, Rimborso spese adeguamento/acquisto autovettura, Anticipo immediato spese di prima necessità, Costi di salvataggio e ricercar, Familiare accanto, Esposizione agli elementi, Rendita reversibile per gli operatori scolastici.

Altri Danni ai beni

1. Garanzia bagaglio: Sono considerati "singolo oggetto" ognuno dei seguenti gruppi di oggetti:
 - 1) oggetti di metallo prezioso, orologi e pietre preziose;
 - 2) apparecchiature fotocineottiche e loro accessori;
 - 3) radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere e loro accessori.
2. Garanzia effetti personali a scuola: la garanzia opera per eventi avvenuti a scuola, nelle sedi scolastiche, anche provvisorie comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi ecc., che dipendono dalla sede amministrativa o didattica Contraente, a seguito di specifico contratto/accordo e durante le gite/uscite didattiche.

Perdite pecuniarie

L'assicurazione opera nei confronti dell'Istituto Scolastico per le perdite patrimoniali conseguenti al risarcimento dovuto:

- 1) al Revisore dei Conti, in missione presso l'Istituto Scolastico, per i danni subiti dal proprio veicolo a motore durante il tragitto dalla sede di servizio dell'ispettore stesso alla scuola e viceversa.
- 2) al dipendente dell'Istituto Scolastico, in missione per motivi di servizio, per i danni subiti dal proprio veicolo a motore durante il tragitto necessario alla missione;

La presente garanzia copre i danni subiti per collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo, sabotaggio, eventi naturali, grandine, incendio, tentato furto, cristalli.

- 3) a furto e rapina commesso sui dipendenti o genitori autorizzati dall'Assicurato mentre provvedono al trasporto dei valori al di fuori dei locali della Scuola. La garanzia è operante nei casi di:
 - furto avvenuto a seguito di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - furto con destrezza, purché la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori;
 - furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori (scippo).

Garanzia annullamento viaggio organizzato dalla scuola: la garanzia è operante nei seguenti casi: malattia improvvisa, eventi eccezionali, decesso di un familiare fino al secondo grado.

Tutela legale

Spese garantite, sono garantite le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dall'Impresa, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dall'Impresa;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l'Impresa assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale previsto.

Rimborso Spese Mediche da Malattia:

L'Impresa assicura il rimborso delle spese:

- Mediche;
- Farmaceutiche;
- Ospedaliere;

sostenute nel corso di viaggi per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto, in seguito a malattia non preesistente, durante il periodo di durata della garanzia.

Per le spese mediche e farmaceutiche, purché prescritte da un medico del luogo ove si è verificato il sinistro, anche in caso di ricovero in Istituto di Cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso.

La garanzia comprende le:

- spese di ricovero in istituto di cura in conseguenza di malattia con il limite indicato nell'Allegato A;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia con il limite indicato nell'Allegato A;

Esclusivamente per i viaggi all'interno dell'Unione Europea, l'Impresa rimborsa le spese mediche a completamento degli eventuali rimborsi ottenuti dall'Assicurato da parte delle Coperture Assicurative volontarie e/o obbligatorie o del Servizio Sanitario Nazionale.

Resta espressamente inteso tra le Parti che, qualora l'Assicurato contragga l'infezione da Covid-19 e questa provochi la documentata necessità di un ricovero ospedaliero in un reparto di Terapia intensiva, l'Impresa erogherà una somma fissa e predeterminata pari a euro 4.000,00.

Prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli assistenti di lingua straniera (cittadini dell'unione europea) assegnati agli istituti scolastici:

Rimborso spese mediche: l'Impresa assicura il rimborso all'Assicurato delle spese:

- di cura sostenute nell'ambito di strutture ospedaliere pubbliche;
- farmaceutiche, purché prescritte dal medico;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- cure dentarie in caso di urgenza fino ad €. 150,00 (centocinquanta) per Assicurato e per sinistro.

Prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli alunni stranieri iscritti presso l'istituto contraente:

Rimborso spese mediche: l'Impresa assicura il rimborso all'Assicurato delle spese:

- di cura sostenute nell'ambito di strutture ospedaliere pubbliche;
- farmaceutiche, purché prescritte dal medico;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- cure dentarie in caso di urgenza fino ad € 150,00 (centocinquanta) per Assicurato e per sinistro.

Assistenza alla persona:

Tra le prestazioni di assistenza a scuola per infortunio / malattia / malore, sono annoverate le seguenti garanzie: "consulenza medica-telefonica"; "invio del medico e/o dell'ambulanza"; "comunicazioni urgenti ad un familiare".

Tra le prestazioni di assistenza in viaggio, sono annoverate le seguenti garanzie: "consulenza medica-telefonica e assistenza psicologica"; "invio di un medico e/o di una ambulanza"; "trasferimento sanitario"; "rimpatrio sanitario"; "informazioni cliniche sul paziente"; "messa a disposizione di un interprete"; "familiare accanto"; "invio dei medicinali all'estero"; "rientro dell'assicurato convalescente"; "rientro anticipato"; "invio di un accompagnatore in sostituzione"; "traduzione della cartella clinica"; "anticipo di somme in denaro (per i soli assicurati maggiorenni)"; "spese per il rimpatrio della salma"; "soccorso stradale (per gli alunni, il personale scolastico, i Revisori dei Conti in missione)"; "informazioni turistiche"; Informazioni D.Lgs. 81 del 9.04.08".

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

-	Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto "Protezione Scuola".
---	--

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

-	Non sono previsti aumenti di premio per il prodotto "Protezione Scuola".
---	--



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Le principali esclusioni relative alle garanzie "**Responsabilità Civile**", "**Infortuni**", "**Altri danni ai Beni**", "**Perdite Pecuniarie**", "**Tutela Legale**", sono già state dettagliate all'interno del Dip Base alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.

Si specifica che all'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.

In relazione alle garanzie "**Rimborso Spese Mediche da Malattie**" ed "**Assistenza alla Persona**", ferme le esclusioni comuni riportate all'interno del Dip Base, ad esse si applicano le ulteriori esclusioni ed i limiti di seguito riportati.

Effetti personali a scuola (Altri danni ai beni)	La presente garanzia, per quanto riguarda gli occhiali e ogni altro apparecchio, opera a condizione che l'utilizzo di questi ultimi dovrà risultare determinato da ragioni di carattere sanitario.
Furto nei locali scolastici (Altri danni ai beni)	La presente garanzia opera con un il limite di euro 20.000,00 per anno e per sinistro, indipendentemente dalla combinazione tariffaria prescelta. La garanzia è subordinata all'installazione e al corretto funzionamento di un impianto di allarme (collegato con le Forze dell'Ordine), così come alla dotazione di infissi e serramenti blindati su tutto il volume dell'edificio e alla documentata stipula di un contratto di sorveglianza con primario Istituto all'uopo autorizzato dalle Autorità.
Rimborso Spese Mediche da Malattie	<p>Oltre alle esclusioni previste dalle Norme Comuni applicabili alle garanzie "Rimborso spese mediche da malattia" e "Assistenza alla persona", sono escluse le spese per cure dentarie, fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica. L'assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza. Sono comunque escluse dalla presente copertura le spese mediche derivanti da Infortunio. Inoltre, le spese mediche, nel caso in cui l'Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso, sono rimborsabili con un massimale pari a euro 300.000,00 (trecentomila). Resta inteso che per gli importi superiori ad euro 1.000,00 nessun rimborso sarà dovuto qualora l'Assicurato non fosse in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico Bancario o Carta di credito.</p> <p>Relativamente alle "prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli assistenti di lingua straniera (cittadini dell'unione europea) assegnati agli istituti scolastici" e alle "prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli alunni stranieri iscritti presso l'istituto contraente" sono escluse le spese sostenute per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) spese per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere; b) interventi a carattere estetico o per eliminazione di difetti e/o malformazioni congenite e/o cure fisioterapiche e/o termali e dimagranti e/o cure infermieristiche e/o cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate). c) Interventi o ricoveri conseguenti a malattie preesistenti; d) ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check up) non determinate quindi da sinistro indennizzabile; e) cure riabilitative, fisioterapiche, idropiniche, dietetiche e termali, i trattamenti terapeutici di agopuntura, nonché l'eliminazione di difetti fisici congeniti o malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza; f) stati di gravidanza oltre il 6° mese, parto, puerperio o interruzioni volontarie di gravidanza; g) prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza;

	<p>h) conseguenze a tentativi di suicidio;</p> <p>i) connesse a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;</p> <p>j) connesse ad atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato;</p> <p>k) infortuni causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;</p> <p>l) sinistri connessi alla partecipazione ad attività sportive svolte a titolo professionale e relativi allenamenti;</p> <p>m) atti di guerra, servizio militare, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in pace alla sua partenza);</p> <p>n) infortuni causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni e atti di terrorismo o sabotaggio a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;</p> <p>o) connesse a scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;</p> <p>p) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;</p> <p>q) visite di controllo, esami clinici e/o diagnostici sostenuti in Italia in conseguenza di malattie e/o infortuni occorsi all'estero;</p> <p>r) prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività professionale;</p> <p>s) malattie, malformazioni, stati patologici e infortuni verificatisi prima della data di decorrenza della copertura e già diagnosticati in tale data all'Assicurato;</p> <p>t) per le malattie o gli infortuni che, in genere, non impediscano all'Assicurato la continuazione del soggiorno.</p>
<p style="text-align: center;">Assistenza alla Persona</p>	<p style="text-align: center;"><u>Relativamente alle prestazioni di assistenza in viaggio:</u></p> <p>Garanzia "Trasferimento Sanitario":</p> <p>Sono escluse dalla prestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto; - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; - tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivano volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato. <p>Garanzia "Rimpatrio Sanitario":</p> <p>Sono escluse dalla prestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutte le malattie preesistenti la data di sottoscrizione della copertura; - le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto; - le infermità o lesioni che non precludano all'Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno; - le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; - tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivano volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura di ricovero; - tutte le spese diverse da quelle indicate. <p>Garanzia "Spese per il rimpatrio della salma":</p> <p>Restano escluse dalla prestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese relative alla cerimonia funebre e all'inumazione, che sono a carico della famiglia; - l'eventuale recupero della salma; - le spese di soggiorno del familiare. <p>Ulteriori Esclusioni:</p> <p>Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni applicabili alle garanzie "Rimborso spese mediche da malattia" e "Assistenza alla persona", l'Impresa non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa.</p> <p>Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire alcun</p>

indennizzo per prestazioni alternative, a titolo di compensazione. L'impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'assicurato.

Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali.

Relativamente alle prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli assistenti di lingua straniera (cittadini dell'unione europea) assegnati agli istituti scolastici e alle prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli alunni stranieri iscritti presso l'istituto contraente

Garanzia "rimpatrio sanitario":

Sono escluse dalla prestazione:

- tutte le malattie preesistenti la data di sottoscrizione della copertura;
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all'Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivano volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura di ricovero;
- tutte le spese diverse da quelle indicate.

Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dall'Assicurato sono previsti somme assicurabili (massimali), limiti ed eventuali franchigie o scoperti.



In caso di sinistro, relativamente alle garanzie “Responsabilità Civile”, “Infortuni”, “Altri danni ai beni”, “Perdite Pecuniarie” e “Rimborso Spese Mediche da Malattia”, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto:

AGENCY UNDERWRITING

VIA ROMA 15

06061 – CASTIGLIONE DEL LAGO

E-mail: sinistri.protezionescuola@agwr.it - tel.: +39.075-5689001 - PEC: agencyunderwritingsrl@pec.it

web: www.protezionescuola.it

e per conoscenza all'Impresa (Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. – 10071 Borgaro Torinese - TO, Via Lanzo n. 29 – sinistri.re@nobis.it) entro 30 giorni dal sinistro, o da quando ne ha avuto conoscenza, o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Per la sola garanzia “Assistenza alla persona”, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al

Numero Verde 800 894149

o, se dall'estero, +39 039.9890.722

Cosa fare in caso di sinistro?

In ogni caso, l'Assicurato, che dovrà qualificarsi come “ASSICURATO PROTEZIONE SCUOLA PUBBLICA”, dovrà comunicare con precisione:

1. nome e cognome;
2. nome dell'Istituto scolastico di appartenenza;
3. indirizzo, anche temporaneo, presso il quale è richiesta la prestazione di Assistenza;
4. recapito telefonico;
5. tipo di assistenza richiesta;
6. tipo e targa del veicolo (in caso di richiesta della garanzia “soccorso stradale”) per i Revisori dei Conti e i dipendenti in missione.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 Codice Civile).

Assistenza diretta/in convenzione:


Si specifica che il contratto non prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.


	<p>Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie di assicurazione.</p> <p>Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p> <p>Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.</p> <p>Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.</p>




Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il premio complessivo dovrà essere corrisposto in unica soluzione dal Contraente all'Impresa, per il tramite dell'Intermediario, entro 60 giorni dall'emissione della Polizza tramite contanti, bonifico bancario o postale.</p> <p>In mancanza del pagamento del premio assicurativo, la copertura assicurativa rimarrà sospesa e si riattiverà alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.</p> <p>Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all'articolo 1901 Codice Civile.</p> <p>Il premio è già comprensivo di imposte.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Non sono previste fattispecie di rimborso.</p>

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; • di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; • di utilizzare, a seguito della richiesta dell'Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; • nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell'impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center.
Risoluzione	<p>Il contratto di assicurazione prevede la possibilità per l'Impresa e per il Contraente di recedere dallo stesso allo scadere di ciascuna annualità assicurativa, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di 30 giorni.</p>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è destinato alle scuole italiane pubbliche di ogni ordine e grado.</p>	

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Il contratto di assicurazione stipulato dal Contraente ha la durata prevista dal bando di gara, con una durata minima di un anno e senza tacito rinnovo.</p>
Sospensione	<p>Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.</p>



Quali costi devo sostenere?

Il Contraente sosterrà i costi relativi al pacchetto assicurativo prescelto.
 Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario per il ramo 1 (Infortuni) è pari al 38,30%, per il ramo 2 (Malattia) è pari al 19,41%, per il ramo 9 (Altri danni ai beni) è pari al 23,60%, per il ramo 13 (Rc generale) è 20,02%, per il ramo 16 (Perdite pecuniarie) è di 44,79%, per il ramo 17 (Tutela Legale) è pari al 28,98%, per il ramo 18 (Assistenza) è pari al 48,40%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel Fax fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni dal reclamo.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito www.ivass.it, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO